



Verbale di Assemblea ordinaria di Soc.
 Il giorno 15 Maggio 2023 alle ore 18.00
 presso la sede operativa dell'Associazione
 Sacro Cuore sito in Sesto (PE) piazza
 Chianica, si è riunita l'Assemblea di
 Soci in prima convocazione per deliberare
 e discutere sul seguente ordine del giorno:
 1) Adeguamento definitivo dello Statuto alle
 normative del terzo Subloca.

Puntualità la regolarità delle presenze dei
 soci si procede alle discussioni.

Il Presidente comunica che lo Statuto dell'As-
 sociazione è oggetto di modifica come
 disposto nel verbale di Assemblea del
 05/Novembre 2022 in merito di un veterano
 modifica ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione
 come ex Punt.

Dopo breve discussione consolidata la volontà
 è ratificata nella presente assemblea
 fatto il verbale lo stesso viene chiuso con
 il voto unanime dei presenti, e quindi è
 stata data lettura dello statuto contenente
 le modifiche necessarie.

Consiglieri
 Ferruccio De Pina
 Giovanni Bianchi
 Corrado Lillo
 Riccardo Lillo
 Riccardo Lillo

Presidente
 10/05/2023
 Segretario
 Ferruccio De Pina

20/05/2023

515

20/05/2023

17/05/2023

Ferruccio De Pina

STATUTO

ASSOCIAZIONE SACRO CUORE

Capo I

Costituzione – Denominazione - Sede - Forma giuridica – Durata

Art. 1. Costituzione e Denominazione

- a) È costituita, nel rispetto del D. Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 e ss.ii.mm. di seguito indicato come CTS, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di promozione denominata "ASSOCIAZIONE SACRO CUORE".

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del RUNTS, l'acronimo "APS" o l'indicazione "Associazione di promozione sociale" saranno inserite nella denominazione sociale. Quindi l'Associazione potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo APS e in aggiunta di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo ETS con indicazione del numero di iscrizione riportato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), solo dopo l'avvenuta iscrizione al predetto registro.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono basati sui principi di partecipazione cristiana, volontaria, gratuita, solidaristica, benefica, democratica e rispettosa della legislazione vigente in materia.

Art. 2 Sede

- a) L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Basilicata.
- b) L'Associazione ha attualmente sede legale in Senise, Largo Cesare Donnaperna n°7 e una unità operativa in C/da Chianizzi in Senise (Pz).
- c) La sede legale resterà in Largo Cesare Donnaperna n. 7 sino a quando sarà in vigore il comodato redatto con L'Opera Nazionale per il Mezzogiorno di Italia al fine di consentire l'inoltro di domande/bonus che per ragione dell'oggetto sociale e dello statuto l'Ente Morale Opera Nazionale per il Mezzogiorno di Italia non può inoltrare.
- d) L'Associazione può istituire sedi secondarie e filiali con semplice delibera del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città/paese dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea dei soci con conseguente modifica dello statuto nella parte relativa alla sede dell'Associazione (ossia dell'art. 2) e successivamente comunicata agli uffici competenti da parte del legale Rappresentante.

Art. 3 Forma giuridica ed efficacia dello Statuto

- a) L'Associazione assume la forma giuridica di Associazione di Volontariato e senza scopo di lucro, regolata dalla legislazione vigente in materia e specificatamente dal D. Lgs. n. 117/17 istitutiva del Terzo Settore.
- b) L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del Codice Civile e agisce nel rispetto del CTS delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- c) Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.

Art.4-Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e potrà cessare soltanto se espressamente deliberato come da Statuto in vigore al momento della deliberazione di cessazione con le forme e modalità previste.

Capo II

Scopi – Attività - Destinatari

Art. 5. Scopi e destinatari

- a) L'associazione "Sacro Cuore", più avanti chiamata per brevità Associazione, fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia della partecipazione

sociale della sussidiarietà, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, dei loro familiari e/o di terzi le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo: istruzione ed inclusione sociale dei soggetti minori dall'età prescolare fino all'adolescenza. Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

1. Stimolare e migliorare la formazione individuale, familiare, nonché il tessuto sociale, dell'ambiente in cui opera, nei valori cristiani e nei valori universali dell'Amore, della Comunione, del Rispetto, della Conoscenza e della Comunicazione;
2. Svolgere attività benefiche;
3. Prestare servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari;
4. tutelare, promuovere e valorizzare cose d'interesse culturale, artistico e storico e d'interesse naturalistico e ambientale;
5. tutelare i diritti civili;
6. educare i destinatari come sopra individuati e di favorire la loro formazione integrale collaborando con le famiglie e operando singolarmente e in rete con gli Enti e le Associazioni presenti sul territorio
7. offrire a bambini svantaggiati la possibilità di studiare sin dall'infanzia in un ambiente sano ed accogliente in cui potersi integrare paritariamente con altri bambini.

b) Destinatari delle attività e dei servizi prestati dall'Associazione sono i minori in età prescolare e fino all'adolescenza, le famiglie al fine di attuare politiche di inclusione sociale efficaci soprattutto nelle aree interne del territorio di appartenenza con particolare priorità alle situazioni di svantaggio o di degrado sociale.

- a) L'Associazione nel perseguire le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore intende attuare:
1. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 comma 1 e 2 della Legge n. 328/2000 e successive modificazioni e interventi servizi e prestazioni di cui alla Legge n. 104/92 e alla Legge n. 112/16 e successive modificazioni;
 2. Educazione e istruzione secondo le direttive della Legge n. 62/00;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, di promozione e salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali e/o teatrali e/o musicali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di tutte le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/17.

In particolare persegue le suddette attività di interesse generale attraverso:

3. La programmazione annuale di progetti formativi da attuare sul territorio e di concerto con altre associazioni del terzo settore e/o enti territoriali delle aree interne, garantendo un luogo di accoglienza confortevole per i minori e per le famiglie degli stessi.
- b) L'Associazione nello svolgimento delle predette attività o di quelle affini, sempre nel rispetto del CTS può compiere ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta delle finalità istituzionali.
- c) Per i danni derivanti da responsabilità contrattuale o extra contrattuale l'Associazione può stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile.

Art. 6 Attività

- d) Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/17 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione può:

1. compiere tutti i negozi necessari, intervenendo singolarmente o in rete, programmando, organizzando e realizzando tutto ciò che riterrà utile;
2. istituire, rilevare, gestire o amministrare Attività formativo-educativo-culturali-

ambientali-storico-sociali (Istituti Scolastici, Attività sportive, Biblioteche, ecc...)

L'adesione e collaborazione con altri organismi, tra cui le reti associative, può avvenire se vi è condivisione delle finalità e dei metodi dell'Associazione. È prevista inoltre la possibilità di collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

- b) L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. N. 117/17 SSOCA

Capo III

Adesioni – Requisiti – Modalità – Recesso – Perdita requisiti

Art. 7 Modalità di svolgimento degli scopi statutari.

Per lo svolgimento degli scopi previsti nello statuto l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli enti associati con i quali di volta in volta è prevista la collaborazione e/o l'attuazione di progetti.

Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività di volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/00, purché non superino l'importo di 10 euro giornaliero e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo occasionale e che risultano assicurati ai sensi del precedente comma.

Art. 8 Requisiti generali di adesione.

- a) Ai sensi dell'art. 35 comma 1 del CTS le Associazioni di promozione sociale sono associazioni costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre Associazioni di promozione sociale.
- b) Diventano Soci tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi gratuitamente per la loro realizzazione degli scopi sociali di cui all'Art. 5 del presente Statuto e che vogliono con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico

dialogo e di concreta collaborazione operare per i suddetti scopi decidendo quindi di osservare il presente statuto.

- c) Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.
- d) I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.
- e) Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.
- f) Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.
- g) Possono aderire all'Associazione altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il 50% del numero delle associazioni di promozione sociale. In questo ultimo caso gli Enti devono perseguire finalità compatibili e/o complementari a quelle nello statuto.
- h) In questo caso la domanda può essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione corredata dalla deliberazione dell'organo competente.
- i) Il numero degli associati è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto l'Associazione dovrà tempestivamente comunicarlo all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Art. 9. Modalità di presentazione della domanda di ammissione a socio

- a) La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo il quale deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante dandone comunicazione all'interessato e annotando la stessa nel libro degli associati.
- b) Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
- c) Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale e/o tutelare che risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne o della persona con limitata capacità giuridica.
- d) L'ammissione è a tempo indeterminato fermo restando il diritto di recesso.
- e) Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.
- f) La quota sociale eventualmente deliberata dall'Assemblea è intrasmissibile a qualsiasi titolo non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 10. Il rigetto della domanda di ammissione a socio

- a) Il caso di rigetto della domanda di iscrizione il CONSIGLIO direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni motivandola.
- b) L'aspirante associato può entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea se non appositamente convocata in occasione della successiva convocazione.

Art. 11 Perdita del requisito di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;

b) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei Soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.

d) per esclusione. L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui allo statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi 10 giorni. L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera o pec entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione il riesame della decisione. L'Assemblea provvederà entro 30 giorni successivi a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato il quale in caso di esclusione viene cancellato dal Libro dei Soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare. L'associato può comunque ricorrere all'autorità giudiziaria entro mesi 6 dal giorno della notifica della deliberazione.

Capo IV

Diritti e doveri dei soci

Art. 12. Diritti dei soci

I soci hanno il diritto :

- a) Di frequentare e partecipare alle attività poste in essere dall'Associazione, di esprimere pareri proposte soluzioni;
- b) Di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione;
- c) Di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
- d) Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
- e) I soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.
- f) Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

Art. 13 Doveri dei soci

I soci hanno il dovere di:

- a) di versare la quota associativa annualmente e eventuali altre somme utili per lo svolgimento delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 dello Statuto. La quota associativa e ogni altra somma versata a tale titolo non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
- b) I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.
- c) I soci hanno l'obbligo di partecipare per ciò che gli compete o per la funzione scelta alla vita associativa e di rispettare gli impegni assunti salvo comunicazioni di impedimento da comunicare con preavviso al fine di non ostacolare il regolare svolgimento delle attività poste in essere dall'Associazione.
- d) Di non arrecare danno all'Associazione e/o alle attività poste in essere dalla stessa.
- e) I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Capo V

Struttura e Organi dell'Associazione

Art. 14 Gli organi dell'Associazione:

Sono organi dell'Associazione

- a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) Organo di controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/17);

d) Organo di revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/17)

Ai componenti degli organi sociali ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma del c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 15 Assemblea dei soci.

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato conferendo delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Se sono associati altri ETS questi hanno a disposizione massimo 5 voti in proporzione al numero degli iscritti.

a) L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:
almeno una volta all'anno;

entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;

ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;

quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

b) Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno. In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati l'organo di controllo se nominato deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

I voti sono palesi tranne quelle riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso al sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio la fusione trasformazione o scissione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 16. Ruolo e compiti dell'Assemblea dei soci.

L'assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 17. Regolarità e modalità di svolgimento dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione.

In seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio nonché la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno i 374 degli associati.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 18 Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere convocato.

Il Consiglio Direttivo è composto sempre in un numero dispari e nel rispetto del criterio di alterità degli organi associativi da un minimo di 3 a un massimo di 11 componenti, compreso il Presidente eletti dall'Assemblea, tra le

persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per numero 2 mandati consecutivi..

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente;

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 19 Modalità operative e poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli 3 membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del c.c. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 ter del cc.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale pertanto le limitazioni di tali poteri non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 20 Membri Consiglio Direttivo e loro funzioni.

Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Fra i compiti aggiuntivi del Presidente vi sono :

- a) Firmare la corrispondenza, gli atti di ufficio e le domande;
- b) Inoltrare le istanze volte ad ottenere contributi presso le Istituzioni Locali – Regionali e Statali per lo svolgimento delle attività scolastiche ad esempio richiesta di Decreto di Scuola Paritaria e/o sezione primavera e/o nido e/o micronido presso il MIUR e in ogni caso tutto quanto rientri nei servizi dedicati all'Infanzia 0 – 6 anni;
- c) Rappresentare l'Associazione o nominare propri rappresentanti in occasioni istituzionali;

Vice-Presidente

Il Vice-Presidente, considerate la competenza specifica in materia giuridica, è autorizzato/delegato con formula piena dal Presidente a stare in giudizio in nome e per conto dell'Associazione in tutte le questioni legali che dovessero insorgere con facoltà di firmare a suo nome: Ratifiche di Querela- Iscrizioni a ruoli Telematici, eventuali mandati legali, ratificando sin da ora ogni atto legale eventualmente già compiuto dal precedente Presidente;

- a) Il Vice-Presidente avrà l'obbligo di esporre vantaggi e svantaggi al Consiglio tutte le questioni giuridiche che saranno oggetto di delibera del Consiglio;
- b) Per l'espletamento di dette attività si riconosce un rimborso delle spese vive (ossia marche contributi versamenti presso enti per accesso agli atti e rimborso per i viaggi) ad avvenuta presentazione della documentazione ;
- c) Pertanto l'attività legale sarà svolta in modo gratuito ed eventuali somme ed incassi, derivanti dalla cause intraprese o da intraprendere confluiranno nelle casse dell'Associazione;
- d) Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni

Compiti riservati ai membri del Direttivo Soci dediti al Terzo Settore

- a) Inoltrare istanze volte ad ottenere finanziamenti per le attività extra scolastiche;
- b) Stipulare Partnership con soggetti privati ,pubblici e del terzo settore per potenziare la rete di socialità nel proprio territorio e nei paesi limitrofi.
- c) Presentare annualmente progetti da sviluppare all'interno dell'attività dell'Associazione

- e da poter sviluppare anche nei comuni limitrofi;
- d) Predisporre la relazione annuale da inviare al Dipartimento Terzo Settore;

L'economo

All'economo spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Fra i compiti aggiuntivi dell'economo vi è:

- a) Custodire gli Atti;
- b) Portare la contabilità o seguire il professionista a cui il Consiglio direttivo può decidere di affidare il lavoro;
- c) Redigere all'inizio di ogni anno sociale il Bilancio annuale di previsione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il quale lo presenterà all'Assemblea Generale insieme ad una relazione sulle spese sostenute dall'Associazione nell'anno precedente;
- d) Provvedere alla tenuta, all'aggiornamento e alla conservazione:
 - 1. Dei registri e dei libri contabili;
 - 2. Della documentazione contabile;
- e) Provvedere inoltre:
 - 1. A incassare le eventuali quote sociali degli iscritti e le libere donazioni;
 - 2. Al pagamento dell'eventuale personale secondo le leggi vigenti in materia e secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - 3. Ad amministrare i beni e il patrimonio dell'Associazione;

Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Compiti aggiuntivi e specifici del Segretario:

- a) Custodire gli Atti e i Titoli;
- b) Provvedere alla tenuta, all'aggiornamento e alla conservazione:
 - 1. Dei registri e dell'archivio;
 - 2. dei verbali delle riunioni, delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione;
- c) Provvedere inoltre:
 - 1. Al disbrigo e allo smistamento della corrispondenza;
 - 2. Al resoconto delle attività svolte dall'Associazione nell'anno precedente;
 - 3. A tenere aggiornati i Soci sulle attività svolte;

Art. 21 Organo di controllo

Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30 comma 2 del CTS l'Assemblea elegge un Organo di Controllo anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora

applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. Inoltre l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi da gestire.

Art. 22 Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Capo VI

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 23 Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 24 Definizione delle entrate dell'Associazione

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. n.117/17.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25 libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 26 Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 27 Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (comma 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 28 Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni.

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 29 Personale retribuito

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. n. 117/17. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati purché non volontari laddove necessario allo svolgimento delle attività di interesse

generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori nell'attività impiegata non può essere superiore al 50% del numero dei lavoratori o al 5% del numero degli associati.

I rapporti fra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del CTS dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione.

Art. 30 Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

V. O. Alicco
L. O. De Leo
G. O. Gaudinetti
G. O. Mare Piffello
L. O. Vittore Rave
R. O. Piffello
L. O. Rave